



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



investiamo nel vostro futuro

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la fornitura in opera di "Strumentazione destinata al Dipartimento SASTAS" da acquistare nell'ambito del PON 2007/2013 Progetto di Ricerca PANLAB. A03_00166 - CUP J41D11000080007

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Sistema di gara e criteri di aggiudicazione**
- Art. 3 Importo dell'appalto**
- Art. 4 Luogo della fornitura**
- Art. 5 Invariabilità dei prezzi**
- Art. 6 Termini di consegna della fornitura e installazione in opera – Termine essenziale**
- Art. 7 Inapplicabilità di ritardo per forza maggiore**
- Art. 8 Garanzia per i vizi della cosa**
- Art. 9 Garanzia delle attrezzature**
- Art. 10 Assistenza tecnica**
- Art. 11 Manuali e documentazione**
- Art. 12 Affidamento**
- Art. 13 Direttore dell'esecuzione del contratto**
- Art. 14 Verifica di conformità**
- Art. 15 Responsabilità in genere della ditta**
- Art. 16 Penalità**
- Art. 17 Stipula del contratto**
- Art. 18 Cauzione definitiva**
- Art. 19 Fallimento della ditta o morte del titolare**
- Art. 20 Variazione della ragione sociale**
- Art. 21 Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari – Fatturazione elettronica**
- Art. 22 Garanzia per responsabilità civile verso terzi**
- Art. 23 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**
- Art. 24 Subappalto**
- Art. 25 Risoluzione del contratto**
- Art. 26 Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno**
- Art. 27 Notificazioni**
- Art. 28 Trattamento dei dati personali**
- Art. 29 Spese contrattuali**
- Art. 30 Foro competente**
- Art. 31 Normativa di rinvio**

Allegato Tecnico lotti: A e B

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera della seguente strumentazione destinata al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti, e della Salute (SASTAS) da acquistare nell'ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca PANLAB A03_00166 - CUP J41D11000080007.

- Lotto A = Analizzatore dedicato per vini (POS 236);
- Lotto B = Sistema Zetasizer nano (Dynamic Electrophoretic Light Scattering) (POS 233).

L'attrezzatura fornita dovrà essere nuova di fabbrica.

L'esecuzione della fornitura comprende l'installazione eseguita a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti e lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate negli Allegati tecnici Lotto A e Lotto B parti integranti del presente Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente Capitolato l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con "Ditta".

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura in opera di che trattasi avverrà mediante procedura aperta, suddivisa in due lotti, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, con il criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta è di **€ 90.388,13** oltre IVA, suddiviso in due lotti:

Lotto A – Importo b.a. € 40.797,97 oltre Iva - CIG 6115699278

Lotto B – Importo b.a. € 49.590,16 oltre Iva - CIG 6115729B37

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

Sono ammesse solo offerte a ribasso.

I rischi interferenziali sono pari a zero.

ART. 4 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata presso i locali dell'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute "Carmelo Abbate" (SASTAS), V.le F. Stagno D'Alcontres n. 31 – C/da Papardo - 98166 Messina.

ART. 5 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

PER ACCETTAZIONE

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura principale e accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura secondo quanto prescritto da presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA - TERMINE ESSENZIALE

La fornitura, ivi compresa l'installazione e la posa in opera, dell'attrezzatura di cui al presente appalto dovrà essere effettuata entro il **termine essenziale del 30/04/2015**, ai sensi dell'art. 1457 del C.C..

Dopo la stipula del contratto, la Ditta riceverà il Buono d'ordine relativo alla fornitura, emesso dal Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Imprese (CARECI) dell'Università degli Studi di Messina, i cui estremi sono da indicare nella fattura emessa con le modalità di cui al successivo art. 21.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino la quantità e la natura del materiale consegnato.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna del materiale.

Le spese di trasporto, imballo e assicurazione della fornitura sono a carico della Ditta.

ART. 7 - INAPPLICABILITÀ DI RITARDO PER FORZA MAGGIORE

Vista l'essenzialità del termine, il rischio di ritardo della consegna per cause di forza maggiore rimane a totale carico della Ditta, per cui nel caso in cui la stessa non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 si procederà ad applicare quanto previsto dall'art. 1457 del Codice Civile.

ART. 8 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la rescissione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 9 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE

La Ditta ha l'obbligo di garantire l'attrezzatura fornita, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo di:

Lotto A - 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità.

Lotto B - 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità.

La Ditta si obbliga a riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

ART. 10 - ASSISTENZA TECNICA

La Ditta ha l'obbligo di fornire il servizio di assistenza tecnica in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di verifica di conformità.

Il servizio in questione comprenderà:

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato. Il ripristino della piena funzionalità delle attrezzature dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Ditta costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta stessa;
- qualora il fornitore ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

Il servizio di assistenza tecnica si estende anche al software dell'attrezzatura in appalto. Pertanto, si intendono compresi nel prezzo complessivo d'offerta, e decorrenti dalla data di verifica di conformità, i seguenti servizi:

- assistenza telefonica o via internet;
- software update gratuito.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione, salvo diverso accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco e/o le spese di trasporto della strumentazione presso la sede/centro assistenza della Ditta sono a totale carico della Ditta affidataria.

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

PER ACCETTAZIONE

ART. 11 - MANUALI E DOCUMENTAZIONE

La Ditta renderà disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente della attrezzatura. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 12 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria con successiva lettera.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante e assicura la regolare esecuzione del contratto affinché esso sia conforme al presente capitolato.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità delle attrezzature di cui alla presente fornitura, effettuata nei termini di legge, dovrà essere debitamente certificata.

L'esito favorevole della verifica di conformità non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di verifica.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà

PER ACCETTAZIONE

considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura e comunque nel più breve tempo possibile.

ART. 15 - RESPONSABILITA' IN GENERE DELLA DITTA

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La Ditta dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

ART. 16 - PENALITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato e dall'art. 1457 c.c. "*termine essenziale per una delle parti*", in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta, verrà applicata alla stessa, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 5 (cinque) - una penale pecuniaria pari all' 1⁰/₁₀₀ dell'importo netto di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 5% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto da parte dell'Amministrazione. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sul pagamento della relativa fattura, ovvero, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei contratti.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



aggiudicazione con ribasso d'asta superiore, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 19 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del Codice dei contratti.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 20 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC, e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso a mezzo PEC entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

ART. 21 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro i termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positiva verifica di conformità del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 - 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del ____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca PANLAB A03_00166 - CUP J41D11000080007";
- numero di CIG lotto A _____.
- numero di CIG lotto B _____.
- numero e data del Buono d'Ordine (n. ____ del ____).

Fatturazione elettronica: a partire dal 31 marzo 2015 la Ditta dovrà emettere fatturazione elettronica e a tal fine si indica il **Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.**

ART. 22 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alla persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

PER ACCETTAZIONE

ART. 24 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai sensi degli artt. 7, 8, 16 e 23 del presente Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- per motivo di interesse pubblico,
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

La Ditta si obbliga ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 27 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 31 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ALLEGATO TECNICO / Lotto A

N. 1 - ANALIZZATORE DEDICATO PER VINI (POS 236)

Caratteristiche tecniche minime dello strumento

La strumentazione in oggetto deve essere di ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul segmento di mercato richiesto e di nuova produzione.

Lo strumento deve essere dedicato esclusivamente all'analisi di matrice vino con possibilità di analizzare mosti in fermentazione, uve e vini dolci.

Lo strumento deve eseguire analisi multi-parametriche utilizzando la tecnica FTIR.

Deve essere fornito di una stazione VIS di analisi per registrare l'assorbimento del calore a 420, 520 e 620.

Deve essere fornito di un pacchetto di calibrazione base per la determinazione di 7 parametri per vini finiti (alcol, pH, zuccheri, ac vol, ac. tot, ac. mal., Den).

Deve essere fornito di un computer completo di software per gestione strumento ed elaborazione dati.

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ALLEGATO TECNICO / Lotto B

N. 1 - SISTEMA DYNAMIC ELECTROPHORETIC LIGHT SCATTERING

Caratteristiche tecniche minime dello strumento

La strumentazione richiesta corrisponde ad un sistema Dynamic Electrophoretic Light Scattering per misure di dimensione e potenziale zeta di nanoparticelle e macromolecole in sistemi complessi. La strumentazione in oggetto deve essere di ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul segmento di mercato richiesto e di nuova produzione.

- La strumentazione deve essere fornita con sistema termostato da 0° a 90 °C con effetto Peltier +/- 0.1°C
- La strumentazione deve effettuare misure di dimensioni nel campo 0.5 nm – 10 µm.
- La strumentazione deve essere fornita di detector fotodiode a valanga (APD-AvalanchePhotoDiode)
- La strumentazione deve poter effettuare misure con un volume minimo per le misure di dimensione : 50µL
- La strumentazione deve poter effettuare misure di potenziale zeta con metodo Phase Analysis Light Scattering (PALS) per migliorare la ripetibilità su campioni a bassa mobilità elettroforetica
- La strumentazione deve poter effettuare misure con angolo di misura in back-scattering superiore a 170°
- La strumentazione deve avere un filtro per misure su campioni fluorescenti.

PER ACCETTAZIONE
